

Sintesi parlamentare n. 7/C della settimana dal 14 febbraio al 18 febbraio 2011

21 Febbraio 2011

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **DDL su “Modifiche al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori””** ([DDL 2011/C](#)).

L’Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.

Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la [Sintesi n. 5/2011](#).

Il disegno di legge contiene norme volte a tutelare il rapporto tra le detenute madri e i loro figli minori, a tal fine prevedendo, tra l’altro, la possibilità di espiare la pena presso istituti a custodia attenuata, ovvero, se non sussiste pericolo di fuga, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, nonchè in case famiglia protette ove istituite (come modificato in corso d’esame).

Al riguardo, con una modifica introdotta in corso d’esame, è stato disposto che agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata, quantificati in 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’art.2, comma 219, della L.191/2009 (legge finanziaria 2010), in cui viene prevista una riserva di finalizzazione in favore dell’edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla programmazione 2007/2013.

Con altra modifica è stato precisato che le disposizioni del testo sulla detenzione presso istituti di custodia attenuata si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.

- **DDL su “Disposizioni in favore dei territori di montagna””** ([DDL 41/C ed abb.](#)).

L’Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Bilancio.

Il testo approvato - che è volto a salvaguardare e a valorizzazione le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani a garanzia della qualità della vita dei soggetti e dei nuclei familiari residenti - prevede in particolare:

- misure per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati, tra cui, l’istituzione di un apposito Fondo nazionale volto, tra l’altro, a finanziare progetti di valorizzazione di risorse energetiche e idriche e di sviluppo del turismo montano;
- la disciplina degli usi civici in montagna;
- l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 504/1992, per cui non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Apposite disposizioni riguardano i lavori pubblici. Al riguardo viene, tra l’altro, consentito ai Comuni montani di affidare i lavori di importo fino a 1.000.000 euro con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 57, c. 6, del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti pubblici), con invito rivolto ad almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Viene, altresì, previsto che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento venga pubblicato secondo le modalità

di cui all'art. 122 del D.Lgs 163/2006, entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva, e con l'indicazione dell'impresa aggiudicataria, dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta.

Con altra norma viene disciplinata la realizzazione di opere infrastrutturale mediante risorse derivanti dall'emissione di specifiche obbligazioni, per una quota non superiore al 70% dell'importo complessivo e previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Viene, altresì, chiarito che la suddetta autorizzazione deve essere richiesta per ogni singola opera e subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione. Viene, infine, espressamente escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la [Sintesi n. 6/2011](#).

Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 su "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (DDL 4086/C).

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, in seconda lettura, in sede referente, hanno esaminato ed inviato in Aula senza concluderne l'esame il decreto legge in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente e i contenuti del provvedimento si veda la [Sintesi n. 6/2011](#)

Nella settimana di riferimento il decreto legge è stato approvato dall'Aula del Senato. (Sintesi n. 7/2011 del Senato)

Il decreto legge passa ora all'esame dell'Aula.